

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 63 del Reg.  
Data 29/11/1999

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno millenovecentonovant...anove..., il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Ad 1<sup>a</sup> Convocazione/seduta di prosecuzione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) MELI	Giovanni	X					
2) MOSCHITTA	Giuseppe	X					
3) CARDACI	Luigi		X				
4) NASCA	Prospero		X				
5) FERRERA	Vincenzo	X					
6) ARCODIA PIGNARELLO Seb.no		X					
7) CARDACI	Giuseppe	X					
8) TROVATO	Domenico	X					
9) CARDACI	Vito	X					
10) SACCONI	Ignazio	X					
11) SACCONI	Luca	X					
12) PICARDI	Arturo	X					
13) CONO	Arturo	X					
14) PIZOLA	Giuseppe	X					
15) BENTIVEGNA	Francesco		X				

cr. 166  
COMUNE DI REGALBUTO  
SI CERTIFICA CHE L.L. PRESENTE Ad  
VENNE Ad PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI  
QUESTO COMUNE DAL 05.03.2000  
AL 19.03.2000 SENZA RECLAMI.  
REGALBUTO, IL 20.03.2000

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE  
MESSO NOTIFICATORE (Salvatore Miceli)



Assegnati n. 15  
in carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 12  
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Saccone Ignazio nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Reitano Dr. Paolo La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: Saccone Luca - Aecodia - Cono -

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera h) hanno espresso parere Favorevole

**DELIBERA DI C.C. N 63 DEL 29.11.1999**

**OGGETTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Preliminarmente il consigliere Ferrera chiede di poter discutere su alcuni articoli già trattati nella precedente seduta in cui il suo gruppo è uscito dall'aula durante la trattazione dell'argomento.

Pigola chiede cosa accade se il regolamento viene votato articolo per articolo e poi non viene approvato nell'intero.

Il Segretario risponde che si tratta di un'ipotesi inverosimile.

Picardi ricorda che nell'ultima seduta l'Ulivo ha abbandonato l'aula perché non era pronto ad affrontare l'argomento.

Cardaci G. ritiene che non sia corretto ridiscutere sugli argomenti trattati.

Ferrera chiarisce che avrebbe voluto trattare dall'ultimo articolo discusso, e in ogni caso per dare un contributo di miglioramento. Al termine dell'intervento ritira la proposta.

Trovato propone di dare la possibilità ai consiglieri assenti nella precedente seduta, di discutere sugli articoli non trattati.

Pigola ricorda che comunque il voto sull'argomento nel precedente Consiglio non è stato espresso articolo per articolo ma soltanto su quelli per i quali sono state proposte modifiche.

Il Presidente propone di riprendere la discussione sugli articoli già trattati e mette ai voti la proposta del consigliere Trovato:

**FAVOREVOLI 1 - CONTRARI 5 ( Cono, Picardi, Arcodia, Meli, Cardaci G.) - ASTENUTI 6 ( Saccone I., Saccone L., Ferrera, Moschitta, Pigola, Cardaci V.)**

A questo punto il Presidente invita i consiglieri a continuare la discussione sull'argomento dall'ultimo articolo votato.

1) Picardi propone all'art. 23 c. 5 di sostituire le parole: "5 minuti" con le parole "10 minuti".

Il Presidente pone ai voti l'emendamento: **FAVOREVOLI 10 - CONTRARI 2 ( Meli, Saccone I.)**.

Acquisiti in aula il parere tecnico favorevole, il parere di legittimità contrario perché su ogni argomento i tempi di discussione sarebbero prolungati in eccesso, contro ogni principio di economicità dei lavori del collegio.

Cardaci G. chiede di annullare la votazione perché non aveva tenuto conto del parere del Segretario non richiesto prima del voto e riproporre la votazione sull'emendamento sopra specificato.

Il Presidente mette ai voti la proposta di Cardaci G. invitando i consiglieri a votare nuovamente sull'emendamento proposto da Picardi:

**FAVOREVOLI 2 CONTRARI 9 ( Arcodia, Meli, Cardaci G., Saccone L. Saccone I., Ferrera, Moschitta, Pigola, Cardaci V.) ASTENUTO 1.**

L'emendamento viene respinto.

**PARERI ESPRESI SUGLI EMENDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90,  
COME RECEPITO DALL'ART. 1, C. 1, LET. D) DELLA L.R. 48/91, ALLEGATI ALLA  
DELIBERA DI C.C. N. 63 DEL 29.11.1999 AD OGGETTO " APPROVAZIONE SCHEMA  
DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE."**

---

**EMENDAMENTO N. 1)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: CONTRARIO perché SU OGNI ARGOMENTO I TEMPI DI DISCUSSIONE  
SAREBBERO PROLUNGATI IN ECCESSO, CONTRO OGNI PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ  
DEI LAVORI DEL COLLEGIO.

**EMENDAMENTO N. 2)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 3)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 4)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 5)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 6)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 7)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 8)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 9)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 10)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N.11)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE.

**EMENDAMENTO N. 12)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE

**EMENDAMENTO N. 13)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE

**EMENDAMENTO N. 14)**

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Parere di legittimità: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA



IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI REGALBUTO

SETTORE AFFARI GENERALI

Allegato alla delibera  
n. 63 del 29/11/99

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Schema di Regolamento per il funzionamento del  
Consiglio Comunale;

Proponente: Ufficio Segreteria

Responsabile: Responsabile del procedimento

PARERI

Art. 53, comma 1°, L. 8.06.90, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma primo della L.R. 11.12.1991, n. 48.

1) In ordine alla regolarità tecnica, visto si esprime: 2) In ordine alla regolarità contabile, visto si esprime:

parere Favorevole parere

Regalbuto, 11/01/99 Regalbuto:

Il Capo Settore o Coordinatore respons. del Servizio Il Ragioniere Capo

Art. 55, comma 5°, L. 8.06.90, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma primo, della L. R. 11.12.91, n. 48.

3) Si attesta / non si attesta la copertura finanziaria, nonché la regolarità dell'impegno assunto

Il Ragioniere Capo

Art. 53, comma 1° L. 8.06.90, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma primo della L.R. 11.12.91, n. 48.

PARERE DI LEGITTIMITA'

4) Tenuto conto dei pareri espressi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità della fase istruttoria:

- Si esprime parere favorevole di legittimità sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto;
  - Si è dell'avviso che la proposta di deliberazione è viziata in quanto
- per tanto, si esprime parere contrario per la produzione dell'atto in argomento.

Regalbuto 11-6-1999

Il Segretario Generale

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

## **- CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.  
Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.
- 2) Qualora durante le tornate consiliari si presentassero casi che non risultassero disciplinati, la decisione è rimessa al Consiglio Comunale.

### **- ART. 2 - COMPETENZE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Ente.
- 2) E' competente nelle materie di cui all'art.32 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche.
- 3) Dura in carica quattro anni, salva diversa disposizione di legge, ed inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti; dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improcrastinabili e di ordinaria amministrazione. La prima riunione consiliare dopo la proclamazione degli eletti è tenuta con le modalità prescritte dall'art. 19 della L.R. 26.08.01992 n. 7 e successive modifiche.

**- CAPO II° -**  
**IL PRESIDENTE**  
**ED IL VICE PRESIDENTE**

**- ART. 3 -**  
**PRESIDENZA DELLE ADUNANZE**

- 1) Il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice – Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, presiede la seduta il consigliere comunale presente in aula che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
- 2) Il Presidente ed il Vice - Presidente del Consiglio Comunale sono eletti con le modalità descritte dall'art. 19 della L.R. 26.08.92, n. 7 e successive modifiche che disciplina la loro funzione e la sostituzione nel caso di assenza od impedimento.

**- ART. 4 -**  
**COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 2) Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i termini della discussione:
  - pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni , ne controlla e proclama il risultato.

- 3) Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 5) Al Presidente spetta l'indennità nella misura fissata dalla legge.
- 6) Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali si avvalgono delle strutture esistenti composte da mobili, arredi ed una stanza, e quant'altro possa essere utile per l'espletamento delle funzioni nonché della diretta collaborazione di un dipendente designato all'interno dell'ufficio di Segreteria.
- 7) Il Presidente programma i propri lavori con i rappresentanti dei gruppi consiliari e riceve copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale senza farne alcuna richiesta.
- 8) Il Presidente del Consiglio Comunale è anche Presidente della Commissione di vigilanza sugli istituti di partecipazione e tutela dei cittadini.

**- CAPO III° -**  
**I GRUPPI CONSILIARI**

**- ART. 5 -**  
**COSTITUZIONE**

- 1) I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista, di regola, formano un gruppo consiliare.
- 2) Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

- 3) I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona capogruppo.
- 4) Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
- 5) I Consiglieri che non fanno parte di nessun gruppo appartengono al gruppo misto anche se formato da un solo Consigliere.
- 6) Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere trasmessa la comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 15 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche.

**ART. 6 -  
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

- 1) La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2) Il Presidente deve sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
- 3) La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipa, se richiesto, il Segretario Comunale ed assistono i funzionari comunali richiesti.
- 4) La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
- 5) La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

- 6) Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, redatto dal capogruppo partecipante più giovane con funzioni di segretario.

**- CAPO IV° -**  
**SCRUTATORI**

**- ART. 7 -**  
**NOMINA ED ATTRIBUZIONI**

- 1) All'inizio della seduta, fatto l'appello, il Consiglio Comunale sceglie con votazione palese per alzata di mano tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
- 2) La minoranza, se presente in aula, al momento della designazione deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
- 3) Gli scrutatori che si assentano dall'aula devono sempre avvertire il Presidente che provvede per la sostituzione.
- 4) Il risultato delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- 5) Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede pronunciandosi sulla loro validità.
- 6) Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
- 7) Le schede della votazione dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
- 8) Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

- 9) Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato prima della proclamazione con l'assistenza degli scrutatori.
- 10) Ogni Consigliere può richiedere la verifica della votazione che avviene mediante ripetizione della stessa su invito del Presidente.

**- CAPO V° -**

**I CONSIGLIERI COMUNALI**

**- ART. 8 -**

**I CONSIGLIERI COMUNALI**

- 1) L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, l'esercizio delle funzioni, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, le indennità sono regolate dalla legge.
- 2) Nessun mandato imperativo può essere dato ai Consiglieri Comunali.
- 3) I Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri Enti anche se in rappresentanza del proprio Comune né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
- 4) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale secondo le modalità del 1° comma dell'art. 20 della L.R. 26.08.92, n. 7 ovvero presentando apposita richiesta al Presidente del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, mozioni e proposte di ordini del giorno da trattare in sedute consiliari, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. In tal caso il Presidente, acquisita la domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica, è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- 5) I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare e far iscrivere proposte di deliberazione su argomenti di competenza consiliare; a tal

fine, ricevute le proposte scritte, il Presidente del Consiglio Comunale acquisisce tutti gli atti necessari e i prescritti pareri dai Responsabili degli uffici comunali interessati.

- 6) I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione – ovvero in caso di surrogazione – dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 59 – 2° comma – del T.U. 20.08.1960, n. 3 e successive modifiche .
- 7) Le dimissioni scritte dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale tramite il Presidente ai sensi del secondo comma dell'art. 174 dell'Ordinamento amm.vo Enti Locali; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Presidente nella prima riunione utile e comunque entro 20 giorni dalle rassegnate dimissioni, fa tenere la seduta consiliare con all'ordine del giorno la proposta di surroga del Consigliere dimissionario.
- 8) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni amministrative; a parità di preferenze si ha per anziano il maggiore di età.
- 9) I Consiglieri Comunali – dal momento dell'entrata in carica – sono tenuti agli adempimenti prescritti dalla L.R. 15.11.1982, n. 128; lo stato patrimoniale finanziario anche dei componenti il nucleo familiare sarà reso pubblico dal Sindaco a mezzo esposizione all'Albo Pretorio del Comune.
- 10) Ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla L.R. 15.11.1982, n. 128, nelle elezioni amministrative la dichiarazione preventiva di cui al comma secondo dell'art. 53 della L.R. 1.09.1993, n. 26 va presentata entro i termini previsti dalla legge per la presentazione delle lista delle candidature e deve contenere:
  - a) – l'ammontare delle spese da sostenere per tipografia, pubblicità radio e televisione, comizi e manifestazioni pubbliche;

- b) – l'ammontare di eventuali contributi di terzi finanziatori della campagna elettorale.

Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dovrà riguardare il dettagliato elenco di tutte le spese affrontate per la campagna stessa corredata da regolari fatture e ricevute. Il rendiconto dovrà contenere il dettagliato elenco di eventuali terzi finanziatori. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto dovranno essere resi pubblici per mezzo affissioni all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 40 giorni consecutivi.

- 11) I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dall'organo consiliare con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 173 dell'O.R.EE.LL. e 14 della L.R. 24.06.1986, n. 31. Nel termine "seduta" non va compresa quella di "prosecuzione". La dichiarazione di decadenza – deliberata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto – deve essere preceduta da deliberazione consiliare di proposta della decadenza e dalla notifica, nei termini, della proposta a mezzo messo comunale.
- 12) I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti per i quali sussiste un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e inoltre nei casi e con le modalità previste dall'art. 176 dell'OR..EE.LL.

- ART. 9 -

IL DIRITTO DI ACCESSO  
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell'art. 31 della L. n. 142/90 e l'art. 24 della L. n. 816/85.
- 2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti

amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.

3) I Consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al Responsabile del servizio dell'accesso, ai Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale:

a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata, anche verbalmente;

b) per il rilascio di copie degli atti e dei documenti amministrativi, mediante richiesta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

4) L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.

Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione la giunta comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione, che in ogni caso non possono essere superiori al 50% dei rimborsi di cui all'art. 8 del regolamento sul diritto d'accesso.

5) I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.

#### - Art. 10 -

#### DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1) Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, secondo la procedura dell'art. 14 della L.R. 24.06.86, n. 31.

2) Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero

esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 14 della citata legge.

- 3) I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
- 4) I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19.03.1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
- 5) La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'art. 173 dell'O.R.EE.LL. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente.
- 6) La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

- ART. 11 -  
DIRITTO DI ESERCIZIO  
DEL MANDATO ELETTIVO

- 1) I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 27.12.1985 n. 816 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
- 3) I Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie.
- 4) Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva il Consigliere ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

- ART. 12 -  
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1) Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2) Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
- 3) Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

**- ART. 13 -**  
**RESPONSABILITA' PERSONALE**

- 1) Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2) E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza e che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3) E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato prima della votazione il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 4) Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 legge 6.06.1990 n. 142.

**- ART. 14 -**  
**FUNZIONI RAPPRESENTATIVE**

- 1) I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

**- ART. 15 -**  
**PUBBLICITA' DELLA**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

- 1) I Consiglieri Comunali sono tenuti agli adempimenti prescritti dalla Legge Regionale 15.11.1982 n. 128.

**- ART. 16 -**  
**ATTIVITA' ISPETTIVA**  
**DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

- 1) Ciascun Consigliere ha il potere di ispezionare su tutta l'attività amministrativa del Comune mediante richieste ed interrogazioni scritte rivolte al Sindaco.
- 2) Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti dei Consiglieri entro 30 giorni dalla loro presentazione presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.
- 3) Le ripetute e persistenti violazioni del precedente comma sono rilevanti ai fini del potere di rimozione del Sindaco spettante al Presidente della Regione.

**- CAPO VI -**  
**- IL CONSIGLIO COMUNALE -**

**- ART. 17 -**  
**CONVOCAZIONE**

- 1) La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa

dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.

- 2) L'avviso di convocazione va consegnato nella residenza o nel domicilio eletto dal Consigliere ed è legalmente consegnato anche se il Consigliere è assente, purché la consegna venga fatta a persona con lo stesso convivente o a persona delegata. Qualora il Consigliere abbia la residenza in altro Comune deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 3) I messi comunali incaricati della notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale sono tenuti a presentare al Segretario comunale la relata/relate dell'avvenuta consegna del predetto avviso a tutti i Consiglieri Comunali.
- 4) Nello stesso giorno in cui è diramato l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale devono essere depositate presso gli uffici della Segreteria Generale tutte le pratiche da trattare nella tornata consiliare. Ciascun Consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.  
Gli impiegati comunali sono tenuti, se richieste, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche relativamente ai settori di propria competenza.
- 5) Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 6) Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria su determinazione del Presidente o quando la stessa si tiene su richiesta del Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
- 7) L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza è stata richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

- 8) L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli affari da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ed almeno 24 ore prima nel caso di convocazione urgente.
- 9) Il Sindaco o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono intervenire alle riunioni consiliari senza diritto di voto.

**- ART. 18 -**  
**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare e predisposto dal Presidente dopo che su ciascuna proposta sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8.06.1990 n. 142.
- 2) Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno devono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei termini stabiliti dall'articolo precedente.
- 3) Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso, con gli elenchi previsti dal comma precedente, può avere luogo anche 24 ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
- 4) Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadono nella giornata di sabato, domenica o festiva.
- 5) Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- 6) L'elenco degli affari da trattarsi nelle adunanze del Consiglio deve, a cura del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio

prima di essere consegnato ai Consiglieri Comunali; a tal fine il Segretario disporrà a mezzo del messo comunale.

- 7) Le sedute consiliari si svolgono nell'apposita aula consiliare e sono pubbliche; non può essere utilizzata altra sede se prima l'organo consiliare o il Sindaco per comprovate esigenze non adotti apposito provvedimento nel quale deve essere indicata l'ubicazione della nuova sede.
- 8) Il Consiglio Comunale delibera con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 30 della L.R. 6.03.1986 n. 9 e dell'art. 21 della L.R. 1.09.1993 n. 26.
- 9) Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché in seduta valida, può stabilire che determinati affari siano trattati in seduta segreta.
- 10) Nell'aula consiliare sono riservati – dopo la transenna che divide la sede dell'organo dal pubblico – idonei spazi per gli addetti alla stampa ed ai mezzi di informazione nonché per persone all'uopo invitate.
- 11) Durante le sedute consiliari deve essere assicurata – a cura e sotto la responsabilità del Sindaco – idoneo servizio d'ordine e di vigilanza all'interno dell'aula consiliare a disposizione del Presidente. Su disposizione di servizio del Segretario Comunale è assicurata in aula la presenza di idoneo personale comunale per coadiuvarlo nelle funzioni; a detto personale sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
- 12) Nessun argomento può essere preso in esame dal consiglio qualora riguardi affare già trattato prima che siano trascorsi 30 giorni dalla trattazione stessa, a meno che venga richiesto da un terzo dei Consiglieri.
- 13) Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno; le deliberazioni eventualmente adottate sono nulle.

- 14) Il Consiglio Comunale può disporre l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno con apposita delibera da adottarsi a maggioranza assoluta di voti dei presenti; la proposta d'inversione può essere fatta da un solo Consigliere.
- 15) Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e le regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza; nella seduta dopo gli opportuni avvertimenti può ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine.
- 16) I provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
- 17) Il Presidente del Consiglio Comunale tutela la dignità e i diritti del Consiglio Comunale, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e degli impiegati comunali in servizio durante le sedute consiliari. Fa osservare le norme del presente regolamento, mantiene l'ordine e la disciplina della riunione e ne assicura il buon andamento dei lavori. Dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato assistito dagli scrutatori scelti dal Consiglio all'inizio della seduta.
- 18) Il Presidente dirige la discussione in aula, concede la parola ai Consiglieri Comunali che la richiedono; è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurarne l'osservanza delle leggi dei regolamenti. Deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i Consiglieri che interrompono e che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
- 19) Se un Consigliere si scosta dall'osservanza della legge e del presente regolamento il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.
- 20) Il pubblico può accedere nella parte dell'aula ad esso riservata ove è vietato portare armi, bastoni e simili; dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

- 21) In caso di tumulto il Presidente può sospendere la seduta e dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.
- 22) I Consiglieri Comunali pronunciano i loro discorsi e interventi rivolgendosi al Presidente e al Consiglio; devono riguardare unicamente le proposte in discussione.
- 23) In caso contrario il Presidente può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere. Sono vietate le discussioni tra Consiglieri.
- 24) Sui vari argomenti il Presidente – dopo aver data la parola al relatore – la concede a quei Consiglieri Comunali che l'abbiano richiesta seguendo l'ordine di precedenza.
- 25) Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di quindici minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire tre Consiglieri. I Consiglieri possono far confluire ad altro Consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento.
- 26) Il Consiglio può con votazione presa a maggioranza dei presenti stabilire per determinati argomenti interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei Consiglieri che intendono intervenire.
- 27) Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale e per mozione d'ordine.
- 28) Nessun discorso può essere rimandato, per la continuazione, da una seduta all'altra.

29) Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta e gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

30) E' MOZIONE D'ORDINE il richiamo alle norme di legge o regolamentari, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intende procedere alla votazione. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti.

#### - ART. 19 -

#### VALIDITA' DELLE ADUNANZE

- 1) Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza ai sensi dell'art. 30 della legge 6.03.1986 n. 9, il Presidente la dichiara aperta. Prima dell'inizio dei lavori il Consiglio approva i verbali della precedente seduta.
- 2) Dopo l'adempimento delle formalità di cui al precedente comma il Presidente procede a fare al Consiglio Comunale eventuali comunicazioni che non possono superare la durata di trenta minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3) Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa, a maggioranza di voti dei presenti, la continuazione in altro giorno mediante aggiornamento dei lavori; in questo caso, almeno 24 ore prima occorre darne notizia con avviso scritto notificato ai Consiglieri Comunali assenti.

- ART. 20  
COMMISSIONE D'INCHIESTA - INDAGINE

- 1) Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale e su istanza sottoscritta e presentata da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità amministrative, soprattutto se attivata dal collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale - nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo e nell'esercizio della sua attività ispettiva ai sensi dell'art. 23 dello Statuto - può istituire nel suo interno, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, commissioni speciali di "INCHIESTA - INDAGINE" incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, degli amministratori comunali, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi e su qualsiasi materia attinente alla Amministrazione Comunale.
- 2) La commissione è composta da cinque Consiglieri e viene eletta a scrutinio segreto; ciascun Consigliere può esprimere un solo voto.
- 3) La commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario incaricato della redazione dei verbali e della tenuta regolare dei documenti afferenti ai lavori della commissione.
- 4) La commissione, per l'espletamento dei suoi lavori, è autorizzata ad avvalersi di esperti.
- 5) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale con relazione scritta.
- 6) La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico a la Giunta Comunale è tenuta ad eseguire il deliberato consiliare.

- 7) Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale è tenuto a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti comunali, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.
- 8) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti, invitati alle audizioni non possono rifiutarsi e sono tenuti a riferire, con veridicità dei fatti, su quanto specificatamente richiesto. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione scritta della commissione.
- 9) Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. A tal fine si applica l'articolo 78 del T.U. 20.08.1960 n. 132.
- 10) Nella relazione scritta al Consiglio Comunale – da presentare entro trenta giorni – la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendone comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente ed indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente nono comma.
- 11) Il Consiglio Comunale – preso atto della relazione della commissione – adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza e, in caso diverso esprime alla Giunta i propri orientamenti, in merito alla deliberazione che dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 12) Con la presentazione della relazione scritta al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

- 13) La Commissione può prendere visione di tutti gli atti comunali, sentire il Sindaco, gli assessori comunali, i funzionari e gli impiegati dell'Ente.

**- CAPO VII -  
- DISCIPLINA DELLE ADUNANZE -**

**- ART. 21 -  
SVOLGIMENTO DEI  
LAVORI CONSILIARI**

- 1) L'adunanza del Consiglio Comunale è dichiarata aperta all'ora fissata nell'avviso di convocazione, nel rispetto dell'art. 30 della L.R. 3.05.1986 n. 9 e successive modifiche ed è svolta secondo le prescrizioni in esso stabilite.
- 2) I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
- 3) Il numero legale viene accertato mediante appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale su invito del Presidente.
- 4) Il Consiglio Comunale non può deliberare se non con l'intervento del numero dei Consiglieri prescritto dalla disposizione legislativa di cui al primo comma e con il voto prescritto dall'art. 184 dell'O.R.EE.LL., fatti salvi i casi in cui necessita la maggioranza qualificata.
- 5) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.

- 6) Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
- 7) Il Segretario Comunale cura – avvalendosi del personale della Segreteria – la verbalizzazione della riunione e partecipa attivamente alla formazione degli atti amministrativi ivi adottati, con il parere espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.06.1990 n. 142 anche nel corso della seduta.
- 8) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali devono essere segrete e cioè a porte chiuse senza la presenza del pubblico.
- 9) I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Anziano.

- ART. 22 -

COMUNICAZIONI  
ORDINE DEI LAVORI

- 1) Espletate le formalità preliminari, il Presidente dà le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo.
- 2) In tale momento il Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio, d'interesse locale o generale.
- 3) Tali comunicazioni, commemorazioni e celebrazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti.
- 4) Alle comunicazioni ed alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno, non può essere dedicata più di un'ora.

- 5) Inizia quindi la discussione sulle proposte iscritte all'ordine del giorno di cui al precedente articolo che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione con annesso ordine del giorno.
- 6) L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
- 7) Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
- 8) Esse sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro il termine previsto dal quarto comma del presente articolo.
- 9) Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.
- 10) Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.
- 11) Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

- ART. 23 -  
NORMA PER LA  
DISCUSSIONE GENERALE

- 1) Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che appartengono a gruppi diversi.

- 2) Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 3) Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede di intervenire la proposta viene messa a votazione.
- 4) Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capogruppo, o il Consigliere incaricato dallo stesso di intervenire per il gruppo, può parlare due volte.
- 5) Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente comma 2 e di norma per non più di cinque minuti ciascuno.
- 6) I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali.
- 7) Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in cinque minuti.
- 8) Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente dopo aver richiamato l'oratore a concludere, può togliergli la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento per un massimo di 5 minuti. Il Consiglio decide senza discussione, a maggioranza di voti dei presenti.

**- ART. 24 -**  
**GLI EMENDAMENTI**

- 1) Sono considerati "EMENDAMENTI" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
- 2) Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente prima che inizi l'illustrazione di un argomento.
- 3) Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
- 4) Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
- 5) La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi, infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

**- ART. 25 -**  
**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**  
**O SOSPENSIVA**

- 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
- 2) La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
- 3) Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

- 4) Possono essere proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre Consiglieri.
- 5) Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
- 6) Su di esse può parlare, oltre al proponente un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
- 7) In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

- ART. 26 -  
RICHIAMI ALL'ORDINE  
DEL GIORNO E AL REGOLAMENTO

- 1) I richiami al regolamento e all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
- 2) Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 3) La decisione spetta al Presidente.

- ART. 27 -  
FATTO PERSONALE

- 1) Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2) Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concreti ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

- 3) Se il Consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, per alzata e seduta.
- 4) Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
- 5) Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

- ART. 28 -

**CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE  
DICHIARAZIONE DI VOTO**

- 1) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione con un intervento riepilogativo di non più di cinque minuti.
- 2) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 3) I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

- ART. 29 -

**COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI**

- 1) Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti e opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
- 3) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
- 4) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione il Consiglio su sua richiesta senza ulteriore discussione decide con votazione in forma palese.

- ART. 30 -  
ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1) I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
- 2) I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio.
- 3) I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 4) Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 5) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamarlo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 6) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

- 7) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

**- ART. 31 -**

**COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO**

- 1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso alle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3) I poteri per il mantenimento dell'ordine da parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio nelle adunanze dal Presidente.
- 4) La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente o dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
- 5) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo aver verbalmente diffidato a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 6) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere del capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio viene riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori. In ogni caso va osservato il disposto dell'art. 185 dell'O.R.EE.LL.

**- ART. 32 -**  
**AMMISSIONE DI FUNZIONARI**  
**O CONSULENTI IN AULA**

- 1) Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
- 2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari o consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesto.

**- ART. 33 -**  
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO**  
**COMUNALE ALL'ADUNANZA**

- 1) Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni o chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

- ART. 34 -  
IL VERBALE DELL'ADUNANZA  
REDAZIONE E FIRMA

- 1) Il verbale delle adunanze è un atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario, e costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta per scrutinio segreto.
- 2) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati esprimendo i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
- 3) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Il Consiglio può a maggioranza assoluta dei voti dei presenti far inserire a verbale parole e frasi ingiuriose o offensive.
- 4) Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione.
- 5) Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

- ART. 35 -  
RINVIO DELLA SEDUTA  
AD ALTRO GIORNO

- 1) Quando ad ora ritenuta tarda non è stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne

sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito all'ora fissata; ove vi siano richieste di prosecuzione, la decisione viene rimessa al Consiglio.

- 2) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- 3) Quando il Presidente dichiara sciolta la seduta ancorché non sia stato esaurito l'ordine del giorno nessun argomento può essere trattato ed eventuali deliberazioni adottate dopo lo scioglimento sono annullabili.

**- ART. 36 -**  
**SEDUTE PUBBLICHE**

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche.
- 2) Le sedute non possono essere mai pubbliche ma segrete quando si devono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità della persona.
- 3) Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale e gli impiegati che lo coadiuvano, vincolati tutti al segreto d'ufficio.

- ART. 37 -  
ADUNANZA APERTA

- 1) Quando particolari motivi di ordine sociale o politico lo facciano ritenere opportuno può essere indetta l'adunanza aperta del Consiglio Comunale nella sua sede od anche in luoghi particolari.
- 2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
- 3) In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenza e precisione al Consiglio Comunale ed esprimano gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
- 4) Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione ed una petizione, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali.
- 5) Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni ed impegni di spesa a carico del Comune.

**CAPO VIII°**  
**DELLE VOTAZIONI**

- ART. 38 -  
- FORMA E SISTEMI DI VOTAZIONE

- 1) L'espressione del voto nell'aula è di regola palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale;

sono adottate a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Vanno adottate in seduta segreta e a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Vanno adottate in seduta segreta e a scrutinio segreto le deliberazioni nelle quali si tratti di questioni concernenti persone ai sensi dell'articolo 85 del regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL.

- 2) E' consentito, sia per le operazioni per le quali è prescritto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con l'esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
- 3) Le deliberazioni a mezzo delle quali il Consiglio esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone devono essere adottate a scrutinio segreto.
- 4) Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente pretesa da almeno tre consiglieri con richiesta scritta indirizzata al Presidente. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopoché il Presidente, chiusa la discussione sull'argomento, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che abbia invitato il Consiglio ad esprimere il voto palese per alzata e seduta.
- 5) La votazione, sia palese che segreta, non può aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti in aula nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 30 della L.R. 6.03.1986 n. 9 come modificato dall'articolo 21 della L.R.1.09.1993 n. 26 e dell'articolo 184 dell'O.R.EE.LL., salvi i casi di maggioranze qualificate.

- ART. 39 -  
VOTAZIONI IN FORMA PALESE

- 1) Quando la votazione deve avvenire in forma palese, i Consiglieri Comunali votano per alzata e seduta. Il Presidente preciserà in precedenza con quale sistema o con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale respinta la proposta, fermo restando la facoltà di controllare la votazione mediante controprova invertendo il modo di indicazione del voto.
- 2) Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori già scelti dal Consiglio all'inizio della seduta, il Presidente ne proclama ad alta voce il risultato.
- 3) La controprova di cui al primo comma deve essere richiesta, anche se da un solo Consigliere Comunale, subito dopo che è stata eseguita la votazione o anche dopo che ne è stato proclamato il risultato dal Presidente.
- 4) Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbi o sollevino contestazioni sull'esito della votazione proclamata dal Presidente, questi dispone che la votazione stessa venga ripetuta seduta stante con il sistema di votazione per appello nominale.
- 5) I Consiglieri Comunali che dichiarano di astenersi dalla votazione devono manifestare tale volontà in modo non equivoco; dei loro nomi e cognomi deve essere presa nota a verbale dal Segretario Comunale.
- 6) Non costituisce vizio di legittimità della deliberazione comunale, la relativa adozione a scrutinio segreto per una ipotesi per la quale non è prescritta tale forma.
- 7) Nel caso di parità di voti la deliberazione posta in votazione non può considerarsi approvata non essendosi raggiunta la maggioranza assoluta di voti favorevoli richiesta per l'approvazione.

- 8) La presenza degli scrutatori non è richiesta a pena di nullità. Pertanto è legittima la deliberazione comunale approvata con votazione per alzata di mano, quando il verbale non indica la presenza di scrutatori.
- 9) Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
- 10) Compete al Presidente dell'adunanza accertarne e proclamare la volontà dell'assemblea; l'assistenza dei tre scrutatori è assolutamente necessaria soltanto per le votazioni a scrutinio segreto.
- 11) Non si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dall'aula consiliare.

- ART. 40 -

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

- 1) Nel caso in cui è disposta la votazione per "appello nominale" il Presidente indica chiaramente il significato del "SI" e del "NO".
- 2) Il Segretario Comunale esegue l'appello a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 3) Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
- 4) Per questa forma di votazione si applica la stessa disciplina nel precedente articolo.

- ART. 41 -

VOTAZIONE SEGRETA

- 1) Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

- 2) La votazione segreta è eseguita a mezzo di schede; queste vengono distribuite ai singoli Consiglieri, compreso il Presidente, dagli scrutatori. Le schede devono essere tutte di uguale colore, tipo e formato, privo di piegature ed abrasioni che possono costituire segno di riconoscimento. Le schede devono recare il timbro rotondo del Comune.
- 3) L'adempimento delle formalità della votazione a scrutinio segreto – quando questa sia prescritta per le deliberazioni comunali – deve risultare espressamente dal verbale di seduta.
- 4) Se si tratta approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo “SI” oppure “NO” sulla scheda. Se si tratta di nominare persone il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome e cognome, con l'eventuale data di nascita di coloro in favore dei quali si intende votare.
- 5) Le schede, debitamente piegate, dopo l'espressione del voto nell'apposita cabina vengono poi poste dallo stesso Consigliere che ha votato in un'urna posta sul tavolo della presidenza.
- 6) Il Consigliere che non intende votare – prima della distribuzione delle schede in bianco – dichiara ad alta voce di astenersi; in tal caso la scheda non viene consegnata.
- 7) Il Consigliere che non intende astenersi ma non vuole votare vota scheda bianca; la scheda ripiegata, dopo essersi recato in cabina, viene dal Consigliere medesimo imbussolata nell'urna.
- 8) Nel caso in cui nella scheda debbano essere indicati più nominativi il Consigliere scrive i nominativi di coloro che vuole nominare nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto si considerano come non iscritti iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
- 9) I Consiglieri Comunali che votano scheda bianca sono computati come presenti e come votanti.

- 10) Il numero delle schede distribuite deve corrispondere al numero di Consiglieri volanti che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- 11) Nel caso di irregolarità comunque verificatesi nella votazione e nel caso in cui il numero dei voti validi risulti inferiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 12) A tutela della segretezza del voto le schede usate per la votazione – dopo la proclamazione dell'esito da parte del Presidente – vengono distrutte immediatamente.
- 13) Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la prescritta maggioranza si procederà nella stessa seduta ad una seconda votazione.
- 14) Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge; quest'ultimo si effettua tra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

- ART. 42 -  
ASTENSIONI

- 1) I Consiglieri si possono volontariamente astenere dal prendere parte alle deliberazioni quando lo ritengono opportuno; ma nei casi indicati dall'articolo 176 dell'O.R.EE.LL. se ne debbono astenere obbligatoriamente; il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione degli affari ivi indicati.
- 2) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti; il verbale dell'adunanza deve contenere i nomi dei Consiglieri che si sono astenuti.
- 3) Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal

Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

- 4) L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale in cui il voto espresso dal singolo Consigliere non riguarda uno specifico affare ma tocca il contenuto complessivo dell'atto.

- ART. 43 -  
ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1) Salvo per i casi nei quali è richiesto un quorum funzionale speciale ogni deliberazione Consiliare si intende approvata quando abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei presenti; tra i presenti si considerano gli astenuti.
- 3) Quando il collegio è dispari la maggioranza assoluta corrisponde al numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei presenti.
- 4) Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare il quorum funzionale dell'articolo 184 dell'OR..EE.LL.
- 5) In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
- 6) Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "La proposta è approvata" oppure "La proposta è respinta".
- 7) Nel verbale vengono indicati il numero di Consiglieri assegnati, il numero di Consiglieri in carica, il numero di voti favorevoli, il numero

di voti contrari alla proposta, i Consiglieri astenuti (nominativamente indicati) il numero delle schede bianche e nulle.

**- ART. 44 -**

**DICHIARAZIONI DI VOTO**

- 1) prima che una proposta sia portata in votazione, ciascun Consigliere ha diritto di motivare il proprio voto e la propria astensione con una dichiarazione a verbale. Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può superare i dieci minuti per ciascun Consigliere.
- 2) Durante la votazione non sono consentite dichiarazioni di voto; a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare o interrompere le operazioni di voto.
- 3) Il Consigliere che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarata chiusa la votazione. Qualora la votazione sia per schede segrete il Consigliere non può votare se sia stato dato l'inizio allo spoglio delle schede stesse.

**- ART. 45 -**

**ORDINE DI VOTAZIONE**

- 1) Su ciascun argomento di votazione è così stabilito:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio della votazione sullo stesso si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso.
  - b) La votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente ed un Consigliere per ciascun gruppo rappresentato in Consiglio, salvo rinuncia;

- c) I provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 2) Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

**CAPO IX°**  
**INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE -**  
**ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI -**  
**RISOLUZIONI – MOZIONI D'ORDINE**

**- ART. 46 -**  
**DIRITTO DI PRESENTAZIONE**

- 1) Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale la vita politica sociale economica e culturale della comunità rappresentata.
- 2) Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e risoluzioni devono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente, senza motivazione.

**- ART. 47 -**  
**INTERROGAZIONI**

- 1) L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco e alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza e la verità di un fatto determinato; nel caso che il fatto sia vero, se l'Amministrazione abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

- 2) Le interrogazioni, tenuto conto dell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i trenta giorni dalla presentazione.
- 3) Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.
- 4) Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.
- 5) IL Sindaco e l'esecutivo è tenuto, se richiesto, a rispondere per iscritto alle interrogazioni entro dieci giorni da quello di presentazione.
- 6) La risposta su ciascuna interrogazione potrà dar luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto ed i motivi della sua decisione per non oltre 10 minuti.
- 7) Non si dà corso alla trattazione dell'interrogazione e quindi si intende rinviata qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.
- 8) Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiori a tre.

**- ART. 48 -**  
**INTERPELLANZE**

- 1) L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
- 2) Con l'interpellanza può inoltre essere richiesto al Sindaco o alla Giunta di precisare al Consiglio gli intendimenti con i quali si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
- 3) L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

- 4) Nella stessa seduta nessun Consigliere può svolgere più di due interpellanze.
- 5) Per le interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti per l'interrogazione.

- ART. 49 -

DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI  
E DELLE INTERPELLANZE

- 1) La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni.
- 2) Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione., ■
- 3) La trattazione delle interrogazioni e/o delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare. Entro tale limite di tempo nessun Consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
- 4) Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interpellanza, questa si intende rinviata. Il contenuto dell'interrogazione e della risposta scritta va comunque portata a conoscenza del Consiglio Comunale nella successiva seduta.
- 5) La risposta alle interrogazioni e/o interpellanze deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.
- 6) Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, comunque contenendo il suo intervento entro il termine di dieci minuti.
- 7) Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

- 8) Nel caso che l'interrogazione e/o interpellanza sia stata presentata da più di un Consigliere, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 9) Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
- 10) Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da un altro Consigliere.
- 11) Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 12) Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze il Presidente fa concludere la discussione di quella esaminata in quel momento e rinvia poi le altre rimaste da trattare alla fine dell'ordine del giorno ed eventualmente, alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
- 13) Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvi i casi di urgenza, e l'interrogazione e/o interpellanza non viene iscritta all'O. d. G. del Consiglio Comunale.
- 14) Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
- 15) Quando il numero e l'importanza delle interrogazioni e interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

**- ART. 50 -**  
**GLI ORDINI DEL GIORNO**

- 1) Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico ampio su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, regionali ed anche nazionali, che investono problemi politico – sociali di carattere generale.
- 2) Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e sono trattati in seduta pubblica dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni e/o interpellanze.
- 3) Soltanto se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio Comunale possono essere presentati per iscritto all'inizio della seduta; possono essere trattati previa votazione del Consiglio Comunale.
- 4) Il Consigliere o Consiglieri proponenti danno lettura dell'ordine del giorno e le illustrano per non più di cinque minuti. A conclusione della discussione – che non può durare più di trenta minuti – l'ordine del giorno viene posto in votazione.
- 5) La trattazione dell'ordine del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta.

**- ART. 51 -**  
**LE MOZIONI**

- 1) La mozione consiste in una motivata proposta concreta di deliberazione inerente materie di competenza consiliare.
- 2) La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico - amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisione su di essi.
- 3) La mozione deve essere presentata per iscritto, può essere avanzata da ogni Consigliere ed è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

- 4) Nessun Consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.
- 5) La mozione comporta l'adozione di un atto deliberativo a conclusione del dibattito, previa acquisizione dei prescritti pareri.
- 6) Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale il Presidente ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, previa acquisizione dei prescritti pareri.
- 7) Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti; questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
- 8) Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.
- 9) Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni e interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto.

- ART. 52 -  
LE RISOLUZIONI

- 1) Ogni Consigliere può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
- 2) Le risoluzioni sono discusse e votate in aula ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

**- ART. 53 -**  
**LA MOZIONE D'ORDINE**

- 1) La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservati il presente regolamento e le leggi in vigore.
- 2) Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

**CAPO X°**  
**COMPETENZA DEL CONSIGLIO**  
**- DELIBERAZIONI**

**- ART. 54 -**  
**LA COMPETENZA ESCLUSIVA**

- 1) Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi di cui all'art. 32 della L. n. 142/90 e L.R. n. 48/91 con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- 2) Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
- 3) Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono nemmeno in caso d'urgenza adottare provvedimenti nelle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza del Consiglio.

**-ART. 55 -**  
**LE DELIBERAZIONI**

- 1) L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati ad esclusione degli atti normativi e a contenuto generale.
- 2) Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
- 3) L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 4) Quando il testo della deliberazione proposta viene emendato nel corso del dibattito sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione insieme con il parere espresso dal Segretario.
- 5) Il Consiglio Comunale approvandolo adotta la deliberazione secondo il testo originario ed emendato conforme allo schema proposto in votazione.
- 6) Il Consiglio Comunale secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

- 7) Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

**CAPO XI°**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**- ART. 56 -**

**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo dieci delle preleggi.

**- ART. 57 -**

**DIFFUSIONE**

- 1) Copia del presente regolamento sarà inserita nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.
- 2) Copia del regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
- 3) Copia del regolamento deve essere depositata, durante le riunioni, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale a disposizione dei Consiglieri.
- 4) Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo - eletti dopo la proclamazione dell'elezione.
- 5) Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti degli uffici e servizi comunali.

**IL PRESIDENTE C.C**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SOMMARIO**

<b>CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI</b>	pag. 1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 - Durata in carica del C.C.	pag. 1
<b>CAPO II° - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE</b>	pag. 2
Art. 3 - Presidente dell'adunanza	pag.2
Art. 4 - Compiti e poteri del Presidente	pag. 2
<b>CAPO III° - I GRUPPI CONSILIARI</b>	pag. 3
Art. 5 - Costituzione	pag. 3
Art. 6 - Conferenza dei capi gruppi	pag. 34
<b>CAPO IV° - SCRUTATORI</b>	pag. 5
Art. 7 - Nomina ed attribuzioni	pag. 5
<b>CAPO V° - I CONSIGLIERI COMUNALI</b>	pag. 5
Art. 8 - I Consiglieri Comunali	pag. 6
Art.9 - Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali	pag. 8
Art. 10 - Decadenza e rimozione della carica	pag. 9
Art. 11 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag.11

Art. 12 - Partecipazione alle adunanze	pag.11
Art. 13 - Responsabilità personale	pag. 12
Art. 14 - Funzioni rappresentative	pag. 12
Art. 15 - Pubblicità della situazione patrimoniale	pag. 13
Art. 16 - Attività ispettiva dei consiglieri comunali	pag. 13

**CAPO VI° - IL CONSIGLIO COMUNALE** pag. 13

Art. 17 - Convocazione	pag. 13
Art. 18 - Ordine del giorno	pag. 15
Art. 19 - Validità delle adunanze	pag. 19
Art. 20 - Commissione d'inchiesta – indagine	pag. 20

**CAPO VII° - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE** pag. 22

Art. 21 - Svolgimento dei lavori consiliari	pag. 22
Art. 22 - Comunicazioni – ordine dei lavori	pag. 23
Art. 23 - Norme per la discussione generale	pag. 24
Art. 24 - Gli emendamenti	pag. 26
Art. 25 - Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 26
Art. 26 - Richiami all'ordine del giorno o al regolamento	pag. 27
Art. 27 - Fatto personale	pag. 27
Art. 28 - Chiusura della discussione – dichiarazione di voto	pag. 28
Art. 29 - Comportamento dei consiglieri	pag. 28
Art. 30 - Ordine della discussione	pag. 29
Art. 31 - Comportamento del pubblico	pag. 30
Art. 32 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 31
Art. 33 - Partecipazione del Segretario Comunale all'adunanza	pag. 31
Art. 34 - Il verbale dell'adunanza redazione e firma	pag. 32
Art. 35 - Rinvio della seduta ad altro giorno	pag. 32
Art. 36 - Seduta pubblica	pag. 33
Art. 37 - Adunanza aperta	pag. 34

**CAPO VIII° - DELLE VOTAZIONI** pag. 34

- Art. 38 - Forma e sistemi di votazione pag. 34
- Art. 39 - Votazione in forma palese pag. 36
- Art. 40 - Votazione per appello nominale pag. 37
- Art. 41 - Votazione segreta pag. 37
- Art. 42 - Astensioni pag. 39
- Art. 43 - Esito delle votazioni pag. 40
- Art. 44 - Dichiarazioni di voto pag. 41
- Art. 45 - Ordine delle votazioni pag. 41

**CAPO IX° - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - ORDINI  
DEL GIORNO - MOZIONI - RISOLUZIONI -  
MOZIONE D'ORDINE -** pag. 42

- Art. 46 - Diritto di presentazione pag. 42
- Art. 47 - Interrogazione pag. 42
- Art. 48 - Interpellanze pag. 43
- Art. 49 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze pag. 44
- Art. 50 - Gli ordini del giorno pag. 46
- Art. 51 - Le mozioni pag. 46
- Art. 52 - Le risoluzioni pag. 47
- Art. 53 - La mozione d'ordine pag. 48

**CAPO X° -COMPETENZA DEL CONSIGLIO -  
DELIBERAZIONI** pag. 48

- Art. 54 - La competenza esclusiva pag. 48
- Art. 55 - Le deliberazioni pag. 49

**CAPO XI° - DISPOSIZIONI FINALI** pag. 50

- Art. 56 - Entrata in vigore pag. 50
- Art. 57 - Diffusione pag. 50

2) Pigola propone all'art 23 c. 8 secondo periodo di aggiungere dopo la parola "intervento", le parole "per un massimo di 5 minuti".

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare: FAVOREVOLI 6 – CONTRARI 5 (Meli, Cardaci G. Arcodia Picardi Cono) astenuto 1 (Trovato). L'emendamento viene approvato.

Esce Cardaci G. (presenti 11).

3) Picardi propone all'art. 28. Comma 2 di sostituire le parole a "5 minuti" con le parole "a 10 minuti".

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare:

favorevoli 4 contrari 6 (Saccone I. Saccone L. Ferrera Moschitta Cardaci V. Pigola) astenuto 1 (Trovato). L'emendamento viene respinto.

Esce Moschitta Presenti 10.

4) Trovato propone di aggiungere all'art. 35 comma 1 alla fine dell'ultimo periodo le parole "ove vi siano richieste di prosecuzione, la decisione viene rimessa al consiglio".

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare:

favorevoli 10 su 10 consiglieri presenti e votanti. L'emendamento viene approvato.

5) Picardi propone all'art. 38 comma 1 e in tutti gli altri articoli che prevedono la dicitura "per alzata e seduta" la sostituzione con l'espressione "con alzata di mano"

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare:

favorevoli 9 contrario 1 (Saccone Ignazio). L'emendamento viene approvato.

6) Picardi propone all'art. 38 comma 4 di ridurre il numero dei consiglieri indicati nel primo periodo da 5 a 3.

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare:

favorevoli 11 su 11 consiglieri presenti e votanti. L'emendamento viene approvato.

Esce Cardaci Vito e rientra Cardaci Giuseppe presenti 10.

7) Picardi propone all'art. 47 comma 6 di aggiungere l'espressione "ed i motivi della sua decisione per non oltre 10 minuti".

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare:

favorevoli 11 su 11 consiglieri presenti e votanti. L'emendamento viene approvato.

8) Picardi all'art. 47 comma 7 propone di sostituire la parola "ritirata" con la parola "rinvitata".

Acquisiti in aula i pareri di rito favorevoli, il Presidente invita a votare:  
favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti. L'emendamento viene approvato.

A questo punto viene proposto un emendamento tecnico dal responsabile del servizio di adeguare l'art. 9 relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali, ai contenuti del regolamento sul diritto di accesso già esecutivo.

Il Presidente invita a votare:  
favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti.

Chiusa la discussione, il presidente invita a votare l'intero regolamento.  
Favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti.  
Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 5 legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, prevede tra l'altro che il Comune adotti regolamenti per il funzionamento degli organi;

Visti l'art. 32 Lett. a) L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e l'art. 21 dello Statuto Comunale che attribuiscono tale competenza al Consiglio Comunale;

Atteso che occorre disciplinare l'organizzazione e il funzionamento interno del Consiglio Comunale;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio competente che consta di 57 articoli, così come emendato in aula e che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno approvarlo;

Vista la L. n. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

In dipendenza della eseguita votazione,

### **DELIBERA**

Di approvare, così come emendato, l'allegato Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio Comunale che consta di n. 57 articoli e che forma parte integrante del presente atto.

o degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come

IL PRESIDENTE

f.to. Saccone Ignazio

Il Segretario Comunale

f.to. Dr. Paolo Reitano

Il Consigliere Anziano

Meli Giovanni

sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 2 GEN. 2000 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Lettera n. Reho, in data 31 DIC. 1999, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

Sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

Sezione provinciale di ..... (Art. 17, comma 2);

Copia conforme all'originale.

Residenza comunale, il 3 MAR. 2000.



Il Segretario Comunale

sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal 2 GEN. 2000 al 16 GEN. 2000 come previsto dall'art. 11, guito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 24/02/2000 DEC. 820/404

decorso 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (Art. 18, comma 6);

decorso 10 giorni dalla pubblicazione;

rendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Residenza comunale, il 3 MAR. 2000.

Il Segretario Comunale

f.to. Dr. Paolo Reitano

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Residenza comunale, il 3 MAR. 2000.



Il Segretario Comunale